CAMERA DEI DEPUTATI

N. 674

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGELINI GIUSEPPE, MANENTI, TOGNONI, AMENDOLA PIETRO, DI MAURO LUIGI, MESSINETTI, FAILLA, MARICONDA, SCARPA, BECCASTRINI, BARCA, BASTIANELLI, CALVARESI, GAMBELLI FENILI

Presentata il 29 ottobre 1963

Modifiche alla legge 15 novembre 1952, n. 1967, sulle malattie professionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto che i lavoratori esposti all'azione della anidride solforosa, dell'acido solforico e dell'idrogeno solforato sono soggetti a gravi malattie.

La tutela assicurativa per queste malattie è contemplata dalla legge 15 novembre 1952, n. 1967. Tale tutela, però, per i lavoratori che hanno abbandonato la lavorazione morbigena, è prevista per un periodo massimo di un anno dalla data della cessazione della lavorazione stessa.

Intanto si è verificato che, negli anni successivi all'entrata in vigore della legge, in molti lavoratori esposti all'azione di tali sostanze, ed in special modo nei lavoratori delle miniere di zolfo, le manifestazioni morbose si sono avute, molto spesso, dopo un anno dalla data di cessazione del lavoro.

Di conseguenza per questi lavoratori è stata definitivamente preclusa la possibilità di richiedere l'indennizzo all'Istituto assicuratore.

Si pone quindi, con urgenza, la necessità di apportare una modificazione all'attuale disposizione per consentire a tutti i lavoratori colpiti da tali malattie professionali, dopo un anno dall'abbandono della lavorazione morper essersi la malattia professionale manifestata dopo l'anno dall'abbandono della lavorazione, è necessario, attraverso una norma transitoria, che venga data loro la possibilità di poter presentare la domanda per ottenere l'indennizzo da parte dell'Istituto assicuratore.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si chiede che il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro venga elevato da uno a cinque anni.

Con l'articolo 2 si chiede inoltre che venga fissato un termine di 120 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il quale i lavoratori già colpiti da malattia professionale a partire dal 27 dicembre 1952 (data di entrata in vigore della legge per la tutela assicurativa delle tecnopatie causate dalle sostanze innanzi indicate) possono inoltrare domanda all'Istituto assicuratore per ottenere l'indennizzo.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge viene così a colmarsi una grave deficienza esistente nell'attuale legislazione, permettendo a diverse centinaia di lavoratori di usufruire delle prestazioni economiche e sanitarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, contemplato per le malattie causate da anidride solforosa, acido solforico, idrogeno solforato, con le loro conseguenze dirette, di cui alla voce n. 13 della tabella allegata alla legge 15 novembre 1952, n. 1967, è elevato da uno a cinque anni.

ART. 2.

I lavoratori già colpiti dall'azione delle sostanze di cui al precedente articolo e che hanno abbandonato la lavorazione morbigena a partire dal 27 dicembre 1952, possono, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda, per ottenere l'indennizzo, all'Istituto assicuratore.